

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMICA, BARDI, LA PENNA, LIMONI e IANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Le promozioni alla IV qualifica nelle carriere direttiva, amministrativa e di concetto del Ministero degli affari esteri — secondo l'ordinamento instaurato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 — avvengono per concorso per titoli cui sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla data del bando di concorso, abbiano un'anzianità di 11 anni nella carriera e 3 anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore e abbiano riportato nei 3 anni precedenti allo scrutinio giudizio complessivo non inferiore a « buono ».

In via eccezionale una norma transitoria del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e cioè l'articolo 229, primo comma, ha stabilito che: « Agli scrutini ed ai concorsi per le prime promozioni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere direttiva, amministrativa e di concetto sono ammessi... *omissis*... anche gli impiegati, in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli articoli 226 e 228. Al primo concorso di promozione alla qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e alla

terza qualifica in possesso alla data predetta dei requisiti prescritti ».

Negli intendimenti del legislatore delegato la riferita disposizione transitoria era preordinata al fine di ammettere il personale comunque inquadrato nei ruoli delle nuove carriere previste dal decreto delegato, a partecipare — in via del tutto eccezionale — ai primi concorsi di promozione alla IV qualifica che si sarebbero tenuti dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, solo che si trovasse alla II o alla III qualifica alla data in cui sarebbero stati banditi i concorsi predetti e semprechè non avesse riportato, nel triennio antecedente, giudizio complessivo inferiore a « buono ». Non erano richiesti, invece, nè il requisito dell'anzianità di 11 anni nella carriera, nè quello della anzianità di un anno e mezzo nella qualifica (così ridotto in forza dell'articolo 254, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato).

L'eccezionalità di tale disposizione trovava la sua giustificazione nell'esigenza per l'Amministrazione di colmare le numerose vacanze che si erano venute a creare nelle qualifiche più elevate dei vari ruoli a segui-

to dell'ampliamento degli organici conseguente all'entrata in vigore del decreto delegato.

Allo svuotamento nelle qualifiche superiori si contrapponeva d'altra parte l'affollamento delle qualifiche inferiori, posto che nelle prime tre qualifiche erano stati inquadrati un numero rilevante di impiegati provenienti da diversi gruppi, così da dover essere collocati in grandissima parte e provvisoriamente in soprannumero.

A giustificazione della anzidetta norma transitoria va rilevato peraltro l'interesse dell'Amministrazione non soltanto di promuovere l'avanzamento degli impiegati di nuova immissione alla IV qualifica, che altrimenti sarebbe rimasta quasi deserta, ma di operare la necessaria selezione dei migliori sulla base più ampia possibile, così da creare i presupposti per la formazione di un contingente di impiegati idonei ad assolvere in futuro le funzioni inerenti alle qualifiche più elevate delle carriere. Così si spiega la preoccupazione del legislatore di ammettere ai primi concorsi di promozione alla IV qualifica tutti i predetti impiegati, senza discriminazioni a favore di uno o di altro gruppo e con valutazione dei periodi di servizio precedentemente prestati in carriere, ruoli o impieghi eterogenei, ma tutti ugualmente validi per l'Amministrazione ai fini della valutazione dell'esperienza e della preparazione professionale acquisita dagli impiegati suddetti.

In data 20 febbraio 1968 con l'ultimazione delle operazioni di inquadramento nei Ruoli organici degli impiegati del RSTE e l'avvenuto espletamento dei concorsi speciali per passaggi di categoria previsti dall'articolo 230 del citato decreto del Presidente della Repubblica, fu possibile bandire i concorsi di promozione alla IV qualifica per titoli di servizio e cioè:

- 1) concorso a 100 posti di ispettore amministrativo;
- 2) concorso a 529 posti di cancelliere principale;
- 3) concorso a 60 posti di assistente commerciale principale.

Ai predetti concorsi, sulla base di quanto illustrato al punto 3), furono ammessi a par-

tecipare tutti gli impiegati (provenienti dai ruoli organici, dal RSTE, dal personale avventizio ed infine dai vincitori dei concorsi speciali interni) che alla data del 20 febbraio 1968 (bando di concorso) si trovavano alla 2^a e 3^a qualifica delle rispettive carriere di inquadramento e che avevano riportato nei tre anni anteriori al 18 febbraio 1967 giudizio complessivo non inferiore a « buono ». In totale n. 118 Vice Ispettori amministrativi, 619 Cancellieri e 50 Assistenti commerciali.

Terminati nel maggio 1968 i lavori delle Commissioni giudicatrici, furono emanati i relativi decreti con i quali l'Amministrazione, in considerazione di specifiche esigenze di servizio nonchè delle legittime aspettative degli interessati che avevano visto ritardare l'emanazione del bando di concorso per oltre 12 mesi, dichiarò promossi i vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Senonchè la Corte dei conti, cui i decreti erano stati inviati per la registrazione, rilevò nella norma legislativa manchevolezze ed incongruenze, che impedivano di rilevare con chiarezza quale fosse stata l'intenzione del legislatore circa il possesso dei requisiti di anzianità di 11 anni nella carriera e di un anno e mezzo nella qualifica. E, mentre la Amministrazione aveva ritenuto che la norma transitoria escludesse *una tantum* entrambi i suddetti requisiti, l'Organo di controllo, facendo leva sulla lettera della legge, giunse a differenti conclusioni, ritenendo che soltanto dall'anzianità di carriera, non dall'anzianità di qualifica potesse prescindere.

Con rilievo n. 8 del 29 maggio 1969, la Corte dei conti ha comunicato le conclusioni cui era giunta; conclusioni che comporterebbero in pratica l'estromissione da ognuno dei tre concorsi di un notevole numero di impiegati dichiarati idonei o promossi.

La soluzione cui è pervenuto l'Organo di controllo appare contrastante, se non con la lettera, certo con le finalità perseguite dalla legge. Essa produrrebbe notevoli gravi discriminazioni tra il personale destinatario dell'articolo 229 ed ammesso a partecipare

ai concorsi stessi. Si ammetterebbero, tra l'altro, al concorso impiegati della seconda qualifica con un anno e mezzo di anzianità nella stessa, mentre si escluderebbero impiegati della terza qualifica, senza alcun motivo nè logico nè giuridico idoneo a giustificare siffatta disparità di trattamento a tutto favore di chi ha qualifica inferiore.

Conseguentemente con l'accettazione delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti l'Amministrazione si vedrebbe esposta sicuramente ad una serie di impugnative, e così al rischio gravissimo di decisioni del Consiglio di Stato favorevoli, eventualmente, alle categorie che la Corte vorrebbe escludere dal concorso, con conseguenze incalcolabili sul piano amministrativo, venendosi a porre nel nulla tutte le numerose promozioni già effettuate nonchè quelle che l'Amministrazione dovrebbe pure effettuare nelle differenti carriere, nelle more dei giudizi.

Tuttavia poichè non si può negare, alla

luce di un esame approfondito, che la disposizione del primo comma dell'articolo 229 non abbia espresso in modo univoco la effettiva volontà del legislatore delegato, tale equivocità provocherebbe inevitabilmente, qualunque sia l'interpretazione che si volesse dare alla disposizione stessa, una serie di controversie le cui decisioni finirebbero col mettere in discussione non soltanto le attuali promozioni ma anche tutte le operazioni di avanzamento che ad esse faranno seguito.

In conclusione di quanto sopra appare imprescindibile l'esigenza di eliminare la situazione di incertezza, di cui sono prova le stesse esitazioni francamente manifestate dall'Organo di controllo, adottando una legge interpretativa che risolva in maniera autentica e con decorrenza *ex tunc* il grave problema, confermando in modo inequivocabile gli intendimenti perseguiti dal legislatore con la norma in questione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, va interpretato nel senso che al primo concorso da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del decreto stesso per le promozioni alla quarta qualifica delle carriere direttiva, amministrativa e di concetto sono ammessi tutti gli impiegati che alla data di pubblicazione del bando rivestano la seconda o la terza qualifica alla sola condizione che nel triennio anteriore alla data dell'entrata in vigore del decreto sopraindicato abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a « buono ».

Le predette promozioni avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.